



UNIONE EUROPEA



Regione Lombardia

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 **OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”** (cofinanziato con il FESR)

ASSE PRIORITARIO I – RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE

Azione - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi

FAQ AGGIORNATE AL 15 OTTOBRE 2021 RELATIVE A

“LINEA “ACCORDI PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE” - CALL

per la presentazione delle domande di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione nelle aree di specializzazione S3 in attuazione dell’art.11 della L. 241/1990 (di cui alla DGR n. X/5245 del 31 maggio 2016, così come aggiornata con DGR n. X/ 5371 del 5 luglio 2016)

QUESITI E RISPOSTE (FAQ AGGIORNATE A OTTOBRE 2021)

INDICE

1. REQUISITI SOGGETTIVI.....	3
2. SPECIFICHE PROGETTO	5
3. SPECIFICHE SPESE AMMISSIBILI	7
4. AGEVOLAZIONE FINANZIARIA.....	8
5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	9
6. ISTRUTTORIA E NEGOZIAZIONE.....	9
7. RENDICONTAZIONE	10

1) REQUISITI SOGGETTIVI DEI SOGGETTI FACENTI PARTE DEL PARTENARIATO

1.1 Le imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono escluse dalla Call?

Sono soggetti non ammissibili i soggetti che svolgano qualsiasi attività di trattamento di un prodotto agricolo di cui all'Allegato I del Trattato UE, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo.

1.2 Le imprese per partecipare devono avere un determinato credit score? Quali esercizi finanziari devono essere presentati?

Non è richiesto il possesso di un determinato credit score, si specifica comunque che tra i requisiti richiesti alle imprese proponenti è richiesto che le stesse siano in attività alla data di presentazione della proposta progettuale, abbiano una Sede operativa attiva in Lombardia o dichiarare l'intenzione di costituire una Sede operativa attiva in Lombardia al momento dell'erogazione del contributo e non siano in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. 651/2014, né siano operanti nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3 del Reg. 651/2014.

E' sufficiente che sia presentato l'ultimo esercizio finanziario.

1.3 Il partenariato può essere costituito anche da un'impresa e due università?

Il requisito minimo per la partecipazione alla call è la presenza nel partenariato di un'impresa (indipendentemente dalla dimensione) e di un organismo di ricerca (ivi compresi le università e gli IRCCS). Nel caso di partecipazione di una Grande Impresa e di un'università deve necessariamente essere presente anche una PMI.

1.4 Cosa si intende per “partenariati formalizzati in aggregazioni”?

Con DGR n. X/ 5371 del 5 luglio 2016 si è specificato che la forma di aggregazione è libera purché formalizzata con atto pubblico o privato a seconda del tipo di aggregazione. La tipologia minima di aggregazione è il partenariato – in tal caso alla domanda di partecipazione si dovrà allegare l'accordo di partenariato sottoscritto – solo nel caso in cui l'Associazione Temporanea di Scopo è già costituita si dovrà allegare l'atto di costituzione. L'atto dovrà comunque contenere gli elementi minimi previsti dal bando. Non è stato previsto un fac-simile di accordo di partenariato: si specifica che l'atto dovrà fornire elementi in merito all'oggetto e durata della collaborazione, ai ruoli e impegni anche di carattere economico-finanziario assunti dal capofila e dal/i partner.

1.5 Un organismo di ricerca può presentare più domande e quindi partecipare a più partenariati?

Gli organismi di ricerca possono partecipare a più progetti mentre il partner impresa può presentare una sola domanda in partenariato.

1.6 Qualora un'impresa fosse in difficoltà a prevedere un progetto di taglio minimo da 5 milioni di euro, la soglia può essere negoziata?

No. Non è possibile accettare progetti che non raggiungano tale soglia di investimento minimo complessivo di spese totali ammissibili per il partenariato. Si specifica in particolare che le imprese in difficoltà non possono far parte del partenariato. Per impresa in difficoltà si intende:

"L'impresa che, ai sensi dell'articolo 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: i. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; ii. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; iii. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; 35 iv. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; v. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0."

1.7 Può un ospedale essere considerato Organismo di ricerca?

Per partecipare come organismo di ricerca occorre che l'ente rientri nella seguente definizione di cui al Regolamento UE 651/2014:

"«organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati."

1.8 Se il partenariato fosse costituito da 3 soggetti, un partner potrebbe avere la sede legale e operativa al di fuori della Regione Lombardia? Se sì, come verrebbero suddivisi i finanziamenti erogati?

La possibilità è prevista, purché comunque il soggetto con sede extra lombarda abbia una sede sul territorio italiano, solo per gli organismi di ricerca nel limite del 15% del valore complessivo del progetto. L'organismo di ricerca in tal caso beneficerebbe di un contributo a fondo perduto in funzione della tipologia di progetto (Ricerca Industriale per una quota pari al 60% e per Sviluppo Sperimentale per una quota pari al 40% delle attività realizzate). Gli altri partner devono avere a pena di decadenza dal contributo concesso sede operativa in Lombardia al momento dell'erogazione del contributo.

1.9 Possono partecipare anche le start-up?

Possono partecipare le imprese di qualsiasi dimensione, sia in fase di avvio che già avviate, purché risultino attive.

1.10 Nella call al paragrafo “soggetti proponenti”, si richiede la partecipazione all’aggregazione di “almeno 2 soggetti, autonomi fra loro”: ciò significa che il requisito minimo di partecipazione è di 2 soggetti autonomi tra loro con la possibilità che partecipino all’aggregazione anche altre imprese fra loro collegate e/o associate, oppure tutti i partecipanti all’aggregazione devono essere tra loro autonomi?

Tutti i soggetti che partecipano al partenariato devono essere autonomi tra di loro.

“Impresa autonoma: in base all’art. 3 dell’Allegato I al Reg. UE 651/2014 si intende un’impresa non collegata (l’impresa è collegata se una delle imprese detiene la maggioranza dei diritti di voto o soci di un’altra impresa oppure se un’impresa ha il diritto di nominare/revocare il consiglio di amministrazione/direzione o sorveglianza di un’altra impresa, ha un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto o di una clausola dello statuto oppure un’impresa azionista o socia di un’altra controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima) o associata (l’impresa è associata se un’impresa a monte anche con eventuali imprese collegate detiene almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa a valle).”

1.11 E’ possibile a un partner impresa presentare più domande sulla Call?

Ogni impresa può fare parte di un unico partenariato e presentare una sola domanda. Non è ammessa la partecipazione di imprese che siano controllate/collegate di un’altra impresa già presente in altro partenariato e che ha già presentato domanda sulla call.

1.12 Quali sono i requisiti che devono possedere le imprese che intendano partecipare alla Call?

Le imprese devono risultare in attività alla data di presentazione della proposta progettuale e avere una Sede operativa attiva in Lombardia. In alternativa è possibile dichiarare l’intenzione di costituire una Sede operativa attiva in Lombardia al momento dell’erogazione del contributo.

2) SPECIFICHE PROGETTO

2.1 A quanto ammonta il valore minimo del progetto affinché possa essere presentato?

L’investimento minimo del progetto (importo ottenuto dalla somma delle spese ammissibili) è pari a euro 5 milioni.

2.2. Le spese ritenute non ammissibili contribuiscono a raggiungere il limite minimo di 5 milioni di valore del progetto?

No, il valore del progetto è dato dalla somma delle spese ritenute ammissibili, definite sulla base di quanto disciplinato dalla call in relazione ai 3 articoli del regolamento UE 651/2014 (art. 25, 28 e 29).

2.3 Tra gli output/azioni richiesti nei progetti di "Ricerca Industriale" e "Sviluppo Sperimentale" è prevista la realizzazione di un prototipo?

Gli output/azioni del progetto devono attenersi alla definizione di Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale indicata nel regolamento UE 651/2014 (punti 85 e 86). La realizzazione dei prototipi può essere compresa ma non risulta obbligatoria:

“85) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi **e può includere la costruzione di prototipi** in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

86) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. **Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota** utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida."

2.4 Cosa si intende di preciso per innovazione di processi e organizzazione?

Si riportano i contenuti dei punti 96 e 97 del Regolamento UE 651/2014:

"96) **«innovazione dell'organizzazione»**: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

97) **«innovazione di processo»**: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;"

2.5 I progetti possono essere sviluppati in altre regioni?

No. I progetti devono essere realizzati in Lombardia (è fatta eccezione solo per le attività svolte dall'organismo di ricerca extra lombardo che può essere presente nel partenariato per massimo il 15% dell'investimento complessivo del progetto) e devono avere ricaduta sul territorio di regione Lombardia.

2.6 Il progetto deve essere coerente con tutte le aree di specializzazione? Dove è possibile trovare la definizione delle aree di specializzazione e programmi di sviluppo?

Il progetto non deve essere coerente con tutte le aree di specializzazione. Il progetto deve essere obbligatoriamente (a pena di inammissibilità) coerente con almeno una delle 7 aree di specializzazione, individuate dalla "Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3)" approvata con DGR n. 1051/2013 e integrata con DGR n. 2146/2014, DGR 3486/2015 e smi:

1. Aerospazio, 2. Agroalimentare, 3. Eco-industria, 4. Industrie creative e culturali, 5. Industria della salute, 6. Manifatturiero avanzato, 7. Mobilità sostenibile

declinate in macrotematiche e temi di sviluppo dettagliati nei rispettivi programmi di lavoro "Ricerca e innovazione" (DGR n. 2472/2014) e/o delle 8 macrotematiche di sviluppo dell'area trasversale dello Smart Cities and Communities di cui alla DGR 3336 del 27/03/2015.

Per approfondire l'area di specializzazione si rinvia alle Delibere di approvazione della strategia regionale di specializzazione intelligente e all'illustrazione delle aree di specializzazione ai link sottoelencati:

[La strategia regionale S3](#)

[Le aree di specializzazione](#)

2.7 Il progetto deve prevedere obbligatoriamente la realizzazione di attività di ricerca, sviluppo e innovazione?

Il progetto deve obbligatoriamente prevedere la realizzazione di attività di ricerca relative all'art. 25 del Reg. UE 651/2014 oltre all'art. 28 del Reg. UE 651/2014 e/o in alternativa all'art. 29 dello stesso regolamento.

3) SPECIFICHE SPESE AMMISSIBILI

3.1 Gli strumenti ed attrezzature utilizzati nel progetto devono essere nuovi (acquistati successivamente alla data di presentazione della domanda) o possono essere anche usati? Quale è la percentuale obbligatoriamente da imputare al progetto?

Le attrezzature possono essere anche già in uso. In ogni caso le spese ammissibili per tali attrezzature corrispondono ai costi di ammortamento per il periodo di utilizzo e nella misura in cui sono utilizzati nel progetto a partire dalla data di presentazione della domanda.

Con DGR n. X/ 5371 del 5 luglio 2016 è stato chiarito che la soglia massima per questa voce (nel caso di attività di ricerca che rientrano nell'art. 25 del Reg. UE 651/2014) è pari al 50% dell'investimento complessivo per questa tipologia di progetti. Non esiste invece una soglia minima per la voce di costo strumentazione e attrezzature per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

3.2 Per quanto concerne le quote di ammortamento degli immobili, si possono utilizzare solo gli immobili acquistati successivamente alla data di presentazione della domanda oppure anche quelli già di proprietà dell'azienda?

Per gli immobili vale quanto detto per gli strumenti e le attrezzature nel punto precedente.

3.3 Per le imprese in affitto, nella voce di costo relativa agli immobili, si possono imputare i canoni di affitto?

Tra i costi relativi agli immobili (da imputare nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto) sono esclusi i canoni di affitto e i canoni leasing.

3.4 Qual è la decorrenza delle spese ammissibili e quali sono i tempi di realizzazione progetto?

I progetti dovranno concludersi entro 30 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo (termine per la conclusione del progetto).

Le spese saranno considerate ammissibili, qualora il progetto sia iniziato prima della sottoscrizione dell'accordo, a partire dalla data di presentazione del progetto stesso (data dalla quale può essere previsto l'avvio del progetto). Nel caso di avvio del progetto in data antecedente alla sottoscrizione, non si riduce il tempo massimo di 30 mesi disponibili a far data dalla sottoscrizione per la realizzazione del progetto.

2.9 Cosa si intende per "costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale"?

La messa a disposizione coincide con il distacco la cui definizione è contenuta al punto 98 del Regolamento 651/2014. Le spese, trattandosi di spese previste nell'ambito dell'art. 28 del Regolamento, devono essere sostenute dalla PMI partner beneficiaria, che per tale articolo è unica titolata al beneficio economico.

L'ente di provenienza del personale messo a disposizione della PMI, che è il partner coinvolto nella realizzazione del progetto, non può essere uno dei soggetti del partenariato. Deve dunque provenire dall'esterno del partenariato che propone il progetto (altra GI o altro organismo di ricerca non facente parte del partenariato) e le spese devono essere sostenute dalla PMI presso cui il personale è distaccato.

4) AGEVOLAZIONE FINANZIARIA

4.1 Il finanziamento di Regione Lombardia è un contributo a fondo perduto?

Sì, si tratta di contributo a fondo perduto, le cui percentuali variano a seconda della tipologia di progetto (Ricerca Industriale, Sviluppo sperimentale o Innovazione) e della dimensione e tipologia del Partner.

4.2 Oltre al contributo a fondo perduto della Regione Lombardia è previsto anche un finanziamento o tutti i costi rimanenti sono a carico dei soggetti partecipanti?

Non sono previsti ulteriori finanziamenti: i soggetti proponenti devono cofinanziare e garantire la quota non coperta dal contributo a fondo perduto regionale. E' ammessa la partecipazione all'accordo di ricerca anche di soggetti promotori o altri soggetti cofinanziatori, che potranno cofinanziare il progetto con risorse finanziarie aggiuntive.

4.3 Il finanziamento regionale è in regime de minimis?

No, si tratta di un aiuto in esenzione comunicato alla Commissione Europea in base al Regolamento UE 651/2014 e non di un aiuto minore come invece è il regime de minimis.

4.4 Per le PMI Innovative è prevista una maggiorazione del finanziamento?

Non sono previste maggiorazioni del finanziamento per questa tipologia di PMI.

4.5 Al paragrafo 18 “RINUNCIA E DECADENZA DAL CONTRIBUTO CONCESSO” si cita “I soggetti beneficiari sono dichiarati decaduti dal contributo concesso qualora non venga raggiunto il 60% dell'importo dell'investimento complessivo”. Questo significa che il partenariato deve rendicontare almeno il 60% delle spese dichiarate in sede di presentazione quale investimento complessivo del progetto?

Sì. Con la precisazione che rientrano nell'investimento complessivo le sole spese ammissibili: in fase di verifica della rendicontazione finale devono essere pertanto riconosciute ammesse un totale di spese complessive effettivamente sostenute e debitamente rendicontate per il progetto pari al 60% dell'investimento iniziale ammesso. Questo scostamento deve comunque essere giustificato e motivato.

5) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

5.1 E' possibile visionare e scaricare l'eventuale modulistica necessaria per la predisposizione della domanda?

La modulistica è a disposizione sul sito www.agevolazioni.regione.lombardia.it sezione bandi aperti rivolti alle imprese "Accordi per la ricerca".

[link a call per la ricerca](#)

5.2 Quando scade la call?

La data e ora ultima per presentare una domanda di partecipazione alla call è il 29 settembre 2016 alle ore 12.00.

6) ISTRUTTORIA E NEGOZIAZIONE

6.1 La data di presentazione ha qualche effetto sulla valutazione, sulla negoziazione e sull'assegnazione dei fondi La valutazione avverrà successivamente alla chiusura della Call fissata al 29 settembre?

La data di presentazione non ha effetto sulla valutazione: non si tratta di un bando a sportello automatico o valutativo in cui conta il riferimento cronologico ma di un bando con valutazione a graduatoria. La valutazione è pertanto comparativa e partirà dalla data di scadenza della presentazione delle domande alla call.

6.2 Come sono attribuite le premialità?

Nella call al punto 14), si precisa che i punteggi di premialità sono assegnati, in presenza di requisito, esclusivamente ai progetti che abbiano superato la soglia minima prevista per la valutazione di merito (70 punti su 100).

Le premialità non partecipano al raggiungimento della soglia minima necessaria per poter essere ammessi al contributo a fondo perduto (pari a 70 punti).

Nella tabella "Criteri di premialità" sono specificati i punteggi attribuibili per le premialità:

Criterio di premialità	Elemento di valutazione	Punteggio attribuibile (0-20 punti)
1. Appartenenza ad uno dei Cluster Tecnologici Lombardi	Elemento valutabile per tutti i soggetti del partenariato	0-5 0= assenza del requisito 1=se uno solo dei partner è in possesso del requisito 3= se più di un partner è in possesso del requisito 5=punti se tutti i partner sono in possesso del requisito
2. Presenza di sistemi di certificazione ambientale	Elemento valutabile per la presenza di certificazione ambientale da parte di 1 impresa del partenariato	0-5 0= assenza del requisito 1=se uno solo dei partner è in possesso del requisito 3= se più di un partner è in possesso del requisito 5=se tutti i partner sono in possesso del requisito
3. Rilevanza della componente femminile e giovanile (dati da possedere al momento di presentazione della domanda)	Elemento valutabile nell'ambito del team di progetto rispetto alla componente femminile Elemento valutabile nell'ambito del team di progetto rispetto alla componente giovanile (fino a 35 anni)	Max 10 di cui <u>0-5 per componente femminile</u> 0=nessuna presenza 2=presenza di un terzo 3= presenza del 50% 5=totalità dei componenti <u>0-5 per componente giovanile</u> 0=nessuna presenza 2=presenza di un terzo 3= presenza del 50% 5=totalità dei componenti

4. Presenza di certificazioni di responsabilità sociale	Elemento valutabile per la presenza di certificazione di responsabilità sociale da parte di 1 impresa del partenariato	0-5 0= assenza del requisito 1=se uno solo dei partner è in possesso del requisito 3= se più di un partner è in possesso del requisito 5= se tutti i partner sono in possesso del requisito
---	--	---

Ai fini della valutazione delle premialità è richiesta la presentazione della documentazione comprovante il possesso del requisito. Cumulativamente non possono essere attribuiti più di 20 punti complessivi come premialità.

7) RENDICONTAZIONE

7.1 Possono essere rendicontati e in che voce di costo i prototipi?

Relativamente al tema del finanziamento dei **prototipi** si possono configurare due diverse fattispecie:

1. il Beneficiario intende utilizzare, nell'ambito delle attività di progetto, un **prototipo che è stato realizzato in precedenza**, che costituisce quindi un bene "strumentale":
 - ✓ se il **prototipo è stato registrato nel libro cespiti**, il bene può essere considerato come un qualsiasi strumento, ammettendone quindi le relative quote di ammortamento sostenute nel periodo di utilizzo ai fini delle attività di progetto, e in base al valore registrato in contabilità aziendale a condizione che non vi sia stata una richiesta di rimborso nell'ambito di un'altra sovvenzione UE;
 - ✓ se il **prototipo non è stato registrato a cespiti**, i costi di realizzazione non costituiscono spesa ammissibile, in quanto non è considerabile un costo sostenuto nel periodo di realizzazione del progetto (non ci sono quote di ammortamento imputabili);
2. il Beneficiario intende **realizzare un prototipo nell'ambito delle attività di progetto**, considerando i costi di realizzazione del prototipo come spese di progetto:
 - ✓ se il prototipo viene registrato nel libro cespiti **durante il periodo di realizzazione del progetto**, e se il cespiti è utilizzato esclusivamente per le finalità del progetto, si può considerare ammissibile il valore del cespiti risultante in contabilità. La spesa ammissibile sarà giustificata dalla registrazione contabile del valore, purché tale registrazione avvenga nel periodo di realizzazione del progetto. **Le quote di ammortamento di tale bene non potranno però essere rendicontate in futuro su altri progetti, in quanto il suo valore è stato già interamente esposto a valere su questo progetto. In questo caso è ammissibile l'intero valore del bene, anche se frutto in parte o in totale di realizzazioni in economia;**
 - ✓ se il prototipo non viene registrato a cespiti durante il periodo di realizzazione del progetto, è possibile rendicontare i costi sostenuti per la sua costruzione nelle pertinenti voci di spesa, purché sostenute e quietanzate nel periodo di realizzazione del progetto e nel rispetto delle condizioni di ammissibilità specifiche delle singole voci di spesa: le spese del personale impiegato (a costi standard), i componenti acquistati, assimilati a "strumenti e attrezzature" che esauriscono il loro ciclo di vita nel corso di realizzazione del progetto (mediante titoli di spesa quietanzati), etc.. In questo caso le realizzazioni in economia non costituiscono spesa ammissibile in quanto non giustificate nel periodo di realizzazione del progetto.

7.2 QUESITO SU CESSIONE DI BENI FINANZIATI NELL'AMBITO DI UN PROGETTO: Il progetto si è concluso nel 2019 ed il saldo è stato incassato nel 2020. Nell'ambito di operazioni societarie in corso, si sta valutando la cessione dell'immobile (rendicontato nell'ambito del progetto) alla Holding del gruppo: è possibile la cessione o è in contrasto con i vincoli indicati

nell'art.71 del Reg. (UE) 1303/2013 a cui fanno riferimento tutti i bandi attivati nell'ambito del POR FESR 2014-2020

Si ricorda che i beneficiari del bando "CALL ACCORDI" e di tutti i bandi attivati nell'ambito del POR FESR sono tenuti a rispettare i vincoli previsti dalla Normativa comunitaria e nazionale applicabile, fra cui si richiamano:

- L'art.71 del Reg. (Ue) 1303/2013 in merito alla Stabilità delle operazioni, relativamente al comma 1, che recita:

*"Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, **il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario** o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, **si verifichi quanto segue:***

a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;

*b) **cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;***

*c) **una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.***

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti".

- L'art. 9 comma 3 del D.Lgs. 123/1998, richiamato tra gli obblighi in capo ai beneficiari previsti dall'Accordo per la ricerca e innovazione che prevede che:

"Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4".